



# COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 29.04.2026

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.**

Il giorno ventinove aprile dell'anno duemilaventisei alle ore 18.38 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Aristide	X	
2	ARICI	Nicola	X	
3	PELI	Simone	X	
4	PINTOSSI	Elisa Giulia	X	
5	ZUGNO	Mattia	X	
6	PINTOSSI	Veronica	X	
7	GHIDINI	Mauro	X	
8	SULAS	Federico		X Giustificato
9	BONIOTTI	Valentina	X	
10	PELI	Fabio Ottavio	X	
11	MOTTINI	Marco	X	
<b>TOTALI</b>			<b>10</b>	<b>1</b>

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco Aristide Peli, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Richiedi.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco giustifica l'assenza del Consigliere Federico Sulas

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 31 luglio 2025 - esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 18 dicembre 2025 – esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 18 dicembre 2025 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 19 febbraio 2026 – dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.03.2026 - dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

**VISTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. n. 17 del 25/06/2020 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 16 del 29/06/2021;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale intende integrare e modificare il soprarichiamato Regolamento:

- introducendo il tributo giornaliero anche per le associazioni sportive e culturali e le parrocchie che promuovono feste e sagre nei locali di loro proprietà che prevedano la preparazione, vendita e somministrazione di alimenti al pubblico;
- variando le scadenze per il versamento della TARI; la prima con scadenza 31/07 e la seconda con scadenza 30/11;
- precisando che l'ex Tributo Provinciale, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, è stato denominato “TEFA”;

**RITENUTO**, pertanto, per le motivazioni indicate, di modificare i seguenti articoli del richiamato Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti “Tari” come di seguito:

<b>ARTICOLO VIGENTE</b>	<b>ARTICOLO MODIFICATO</b>
<p><b>ART. 22 TRIBUTO GIORNALIERO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.</li> <li>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</li> <li>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</li> <li>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 80 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</li> <li>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni</li> </ol>	<p><b>ART. 22 TRIBUTO GIORNALIERO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. <b>Il tributo giornaliero si applica anche ad associazioni sportive e culturali, parrocchie che promuovono feste e sagre nei locali di loro proprietà che prevedano la preparazione, vendita e somministrazione di alimenti al pubblico.</b></li> <li>2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. <b>I giorni di effettiva occupazione/utilizzo sono determinati sulla base delle comunicazioni telematiche (segnalazione di inizio attività SCIA) inviate dal soggetto al competente</b></li> </ol>

<p>dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.</li> <li>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</li> <li>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</li> </ol>	<p><b>Ufficio Comunale tramite il SUAP o con altri moduli/comunicazioni predisposti dagli uffici competenti.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</li> <li>4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 80 %. <b>In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</b> E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.</li> <li>5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</li> <li>6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a partire dalla sua entrata in vigore, <del>dall'eventuale entrata sostitutiva della,</del> secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.</li> <li>7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</li> <li>8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</li> <li>9. <b>Qualora l'importo dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro 12,00 è comunque fissato forfettariamente in euro 12,00.</b></li> </ol>
<p><b>ART. 23 TRIBUTO PROVINCIALE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.</li> <li>2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.</li> <li>3. <b>Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero</b></li> </ol>	<p><b>ART. 23 TEFA (ex TRIBUTO PROVINCIALE)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È fatta salva l'applicazione <del>del tributo provinciale</del> <b>della TEFA</b> per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.</li> <li>2. <del>Il tributo</del> <b>LA TEFA</b> è commisurata alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.</li> <li>3. <b>Il</b> versamento <del>del tributo della TEFA di cui al presente articolo</del> <b>è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del</b></li> </ol>

<p>dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.</p>	<p>21/10/2020. Nel caso di riscossione <del>del tributo della TEFA</del> mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento <del>del tributo provinciale della TEFA</del> per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 24 RISCOSSIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.</li> <li>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.</li> <li>3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, <del>da stabilire con delibera di consiglio comunale</del> <b>la prima con scadenza 30/04 pari al 50% della TARI dovuta l'anno precedente e la seconda con scadenza 30/10 a conguaglio della TARI dovuta nell'anno.</b></li> <li>4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</li> <li>5. Il versamento del tributo non è dovuto quando</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 24 RISCOSSIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.</li> <li>2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.</li> <li>3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, <b>la prima con scadenza 31/07 pari al 50% della TARI dovuta l'anno precedente e la seconda con scadenza 30/11 a conguaglio della TARI dovuta nell'anno.</b> Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</li> <li>4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</li> <li>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche</li> </ol>

<p>l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.</p> <p>6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta</p> <p>8. di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora <b>calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 0 punti percentuale.</b></p>	<p>dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 0 punti percentuale.</p>
<p><b>ART. 34 ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.</p>	<p><b>ART. 34 ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere <b>dal primo gennaio 2026.</b></p>

**VISTO** il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, modificato dall'Area Finanziaria e allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato “A”**), e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze di questo Ente;

**RITENUTO**, quindi, necessario ed opportuno modificare il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” al fine di apportare le modifiche in premessa specificate;

**VISTO** l'art. 42, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare i Regolamenti del Comune;

**PRECISATO** che la versione aggiornata della bozza di “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” (**Allegato “A”**) è stata sottoposta al parere della Commissione “Statuto e Regolamenti” nella seduta del 21.04.2026 come da verbale acquisito al nr di prot. 2219 del 22.04.2026, depositato agli atti;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Il Sindaco** passa la parola al **Vicesindaco Nicola Arici** il quale illustra le modifiche del Regolamento TARI richiamando principalmente l'art. 22 con introduzione della tariffa giornaliera e l'Art. 24 con la variazione delle date di pagamento. **Il Sindaco** riprende la parola per spiegare il calcolo per la determinazione della Tariffa motivandone il metodo.

**Il Consigliere Valentina Boniotti** chiede se il costo giornaliero sia esclusivamente simbolico. **Il Sindaco** risponde affermativamente.

**DATO ATTO** che non si registrano ulteriori interventi;

**CON** la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 3 (Boniotti Valentina, Peli Fabio Ottavio e Mottini Marco)
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 0

### **DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** tutte le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate;  
**DI MODIFICARE** il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti “Tari” e che si allega al presente atto sotto la **lettera A**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. **DI DISPORRE** che l'allegato A “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” entrerà in vigore come previsto dalla normativa vigente;
3. **DI DARE ATTO** che il presente Atto viene pubblicato:
  - all’Albo pretorio on line del Comune di Polaveno (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
  - in via permanente, ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, sul portale “*Amministrazione Trasparente*”;
4. **DI DARE ALTRESÌ ATTO**, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON** apposita e separata votazione palese, espressa per alzata di mano che ha dato le seguenti risultanze:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 3 (Boniotti Valentina, Peli Fabio Ottavio e Mottini Marco)
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Aristide Peli

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Alessandra Richiedei

Firmato da:  
ARISTIDE PELI  
Valido da: 20-11-2025 12:30:20 a: 20-11-2028 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT  
Riferimento temporale "SigningTime": 15-05-2026 12:31:13  
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:  
Alessandra Richiedei  
Valido da: 28-02-2024 11:56:05 a: 28-02-2027 11:56:05  
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA 01, ArubaPEC S.p.A., IT  
Motivo: Approvo il documento

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario comunale  
dott.ssa Alessandra Richiedei

Firmato da:  
Alessandra Richiedei  
Valido da: 28-02-2024 11:56:05 a: 28-02-2027 11:56:05  
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA 01, ArubaPEC S.p.A., IT  
Motivo: Approvo il documento

---

# Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

## CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.**

Pareri di regolarità tecnica.

---

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Area Finanziaria:

Visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere

x FAVOREVOLE

relativamente alla **regolarità tecnica** della deliberazione in oggetto.

Polaveno, 22.04.2026

Il Responsabile del Servizio

Zanetti Angelo Gino

Firmato da:  
Angelo Gino Zanetti  
Valido da: 30-04-2024 11:11:39 a: 30-04-2027 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-04-2026 09:12:27  
Motivo: Approvo il documento

# Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

## CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.

Pareri di regolarità contabile.

---

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Finanziaria:

visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,  
esprime parere

FAVOREVOLE

relativamente alla **regolarità contabile** della deliberazione in oggetto.

- la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Polaveno, 22.04.2026

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Zanetti Angelo Gino

Firmato da:  
Angelo Gino Zanetti  
Valido da: 30-04-2024 11:11:39 a: 30-04-2027 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT  
Riferimento temporale: "SigningTime", 22-04-2026 09:20:50  
Motivo: Approvo il documento



# Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

P.zza Marconi, 04 – 25060 Polaveno – Tel: 030/8940955 Fax: 030/84109  
protocollo.polaveno@legal.intred.it

## Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 16 del 29.04.2026

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 19.05.2026 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Polaveno, lì 19.05.2026



Il Funzionario incaricato

Spranzi Noemi

Firmato da:  
NOEMI SPRANZI  
Valido da: 19-10-2023 09:12:31 a: 19-10-2026 09:12:31  
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale: "SigningTime": 19-05-2026 08:43:26  
Motivo: Approvo il documento